

Piano di protezione per la formazione continua nel periodo Coronavirus

Versione aggiornata al 1° giugno 2021

Dal 19 aprile 2021, secondo l'art. 6d dell'ordinanza Covid 19, nella formazione continua l'insegnamento in presenza in situazioni speciali è di nuovo permesso con restrizioni.

Per erogare le lezioni in presenza, gli istituti di formazione continua devono disporre di un piano di protezione e garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e di comportamento dell'UFSP.

Ogni ente di formazione è responsabile della realizzazione del proprio piano di protezione. Non è prevista l'approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali o federali.

L'ordinanza federale del 19 giugno 2020 sulle misure nella situazione particolare di lotta contro l'epidemia di COVID-19 (a partire dal 31 maggio 2021), in particolare l'articolo 6d e le specifiche sui piani di protezione secondo l'allegato 1 dell'ordinanza, sono applicabili come specifiche vincolanti per l'elaborazione dei piani di protezione.

In qualità di associazione mantello della formazione continua la FSEA presenta, su questa base, un concetto generale di piano di protezione applicabile alla formazione continua.

Le disposizioni si applicano con riserva di modifica delle direttive federali e di eventuali regolamenti cantonali. I Cantoni hanno il diritto di emanare regole più severe. Gli enti di formazione sono obbligati a rispettare tali norme.

1. Misure per garantire il rispetto delle direttive in materia di *distanza sociale e capacità dei locali*

- Il numero massimo di partecipanti è di 50. I locali in cui si svolgono gli eventi saranno riempiti al massimo fino alla metà della loro capacità. Questo limite non si applica alle attività che possono beneficiare della deroga di cui all'art. 6d cpv 2. let. b (cfr. allegato 1). In questo caso, si deve giustificare il motivo per cui si applica l'obbligo di presenza in conformità con la deroga. Inoltre, la limitazione non si applica se l'ente dispone di un piano di test mirati e ripetuti per il SARS-CoV-2 approvato dal servizio cantonale competente.
- Se sono disponibili posti a sedere nella sala del corso, può essere occupato solo un posto ogni due o solo posti con una distanza equivalente. Per i corsi in cui i partecipanti si muovono liberamente nelle aule, ci devono essere 10m² per partecipante. Per le aule più piccole di 30m², si applica una superficie minima di 6m² per persona.
- Sul pavimento saranno applicati dei segni per il posizionamento dei banchi affinché si possa garantire e mantenere la distanza di almeno 1,5 metri tra le persone partecipanti.
- I locali pausa e le aree ricreative sono allestite di modo che si possa rispettare la regola della distanza di 1,5 metri.
- Nelle aree adibite alla ristorazione si applicano le specifiche menzionate nell'ordinanza per gli esercizi di ristorazione.
- Nelle aree in cui le persone possono muoversi liberamente, cioè nelle aree di accesso, se sono presenti più persone, devono essere disponibili almeno 4 metri quadrati di spazio per ciascuna di queste persone.

2. Misure per garantire il rispetto *dell'obbligo di indossare la mascherina*

- L'uso della mascherina è obbligatorio nelle stanze accessibili al pubblico dell'ente di formazione continua, comprese le aule.
- L'obbligo di indossare la mascherina non si applica nelle lezioni se il suo utilizzo risulta difficile a causa dell'attività della lezione (ad esempio, lezioni di strumenti a fiato in una scuola di musica). L'obbligo di indossare la mascherina non si applica nemmeno ai gruppi di persone che sono esenti dall'obbligo ai sensi dell'art. 3b cpv 2 let. b (cfr. allegato 2).

3. Misure per garantire il rispetto delle direttive in materia di *igiene*

- All'ingresso come pure nelle aree ricreative, nei locali pausa e nelle aule sono da predisporre disinfettanti o la possibilità di lavarsi le mani.
- Sono disponibili sufficienti cestini per i rifiuti, soprattutto per lo smaltimento di fazzoletti e mascherine facciali.
- Tutti i locali dovranno essere ampiamente e regolarmente arieggiati. Nei locali in cui non è possibile aprire le finestre, la ventilazione viene regolata di conseguenza.
- Tavoli, sedie, materiale dei corsi usati più volte (ad es. penne per lavagne a fogli mobili), maniglie delle porte, pulsanti degli ascensori, ringhiere delle scale, corrimani, macchine da caffè e altri oggetti che vengono spesso toccati da più persone devono essere puliti regolarmente e, se possibile, disinfettati.

- Le mascherine protettive per i partecipanti devono essere tenute pronte per situazioni particolari. Non vi è tuttavia un obbligo da parte dell'istituzione di consegnarle.

Gli enti di formazione devono garantire che le misure per il rispetto delle norme sulla distanza e sull'igiene siano rispettate anche se il corso in presenza non si svolge nei propri locali (ad es. in hotel per seminari, nelle aziende, ecc.). Le misure sono attuate in collaborazione con il committente e con chi affitta i locali.

4. Raccolta dei dati di contatto

- I dati di contatto dei partecipanti devono essere raccolti se per più di 15 minuti la distanza di sicurezza tra di loro non può essere mantenuta e se non si indossano le mascherine.
- I partecipanti saranno informati sui seguenti punti:
 - o la riduzione della distanza di sicurezza può portare all'aumento del rischio di infezione;
 - o la possibilità di essere contattati da parte dell'autorità cantonale competente che può per ordinare una quarantena in caso di contatto con persone affette da COVID-19
- Vengono raccolti i seguenti dati: Nome, cognome, luogo di residenza, numero di telefono e numero del tavolo.
- La riservatezza dei dati di contatto durante la loro raccolta e la loro sicurezza, in particolare la loro conservazione, sono garantite.

5. Misure per l'informazione e il management

- I clienti sono informati sulle misure definite nel piano di protezione (in particolare l'obbligo di indossare la mascherina e le regole della distanza).
- Si richiama l'attenzione delle persone partecipanti alla formazione sul fatto che:
 - o Le persone che presentano anche solo un dei sintomi riconducibili al COVID-19 (cfr. allegato 3) o che sono state a contatto non protetto con persone infette non possono partecipare alle attività di formazione in presenza.
 - o Le persone partecipanti che hanno contratto il Coronavirus, non possono partecipare a corsi di formazione continua per 10 giorni dopo che la malattia è stata superata.
- All'ingresso, come pure all'interno delle aree ricreative, nei locali pausa, eccetera dovrà essere esposto, in maniera ben visibile, il materiale informativo sul distanziamento sociale e sulle norme igieniche realizzato dalla Confederazione.
- All'inizio del corso, i formatori illustrano le regole di distanza e di igiene in vigore, e qualora fosse il caso, le modalità didattiche adottate. I collaboratori vengono regolarmente informati sulle misure adottate in relazione al piano di protezione.
- La direzione garantisce che l'attuazione delle misure definite nel piano di protezione sia regolarmente monitorata.

- Il piano di protezione designa una persona responsabile dell'attuazione delle sue disposizioni e del contatto con le autorità competenti.

Allegato 1: deroga secondo l'art. 6d cpv 2

Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano:

- a. ...
- b. alle seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:
 1. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione,
 2. gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale;
- c. agli istituti accademici e agli offerenti di formazione professionale superiore e di perfezionamento, nella misura in cui dispongano di un piano di test mirati e ripetuti per il SARS-CoV-2 approvato dall'autorità cantonale competente.

Allegato 2: Gruppi di persone esentate dall'obbligo di indossare la mascherina secondo l'ordinanza Covid-19 situazione speciale del 19 giugno 2021.

Sono esentati da quest'obbligo:

- a) i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b) le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 3a capoverso 1 lettera b;
- c) le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia;
- d) gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, quando sono seduti al loro tavolo;
- e) le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
- f) le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

Allegato 3: Sintomi COVID-19 secondo UFSP (stato 01.06.2021)

I sintomi più frequenti sono:

- sintomi di una malattia acuta delle vie respiratorie (mal di gola, tosse perlopiù secca, affanno, dolori al petto);
- febbre;
- perdita improvvisa dell'olfatto e/o del gusto.

Possano inoltre comparire i seguenti sintomi:

- mal di testa;
- malessere, debolezza generale;
- dolori muscolari;
- raffreddore;
- sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, mal di pancia);
- eruzioni cutanee.

I sintomi di malattia possono variare sensibilmente ed essere anche lievi. Possono però presentarsi complicazioni, come una polmonite.